



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 17.2018

Seregno, 1 luglio 2018

STIPENDI STOP AI CONTANTI DAL 1° LUGLIO

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 Legge n. 205/2017).

Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro **subordinato** di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** (tra questi i compensi corrisposti agli amministratori) e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative** con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Pertanto dal 1 luglio 2018 la retribuzione o anticipi di essa potrà essere corrisposta unicamente tramite banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- 1) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- 2) strumenti di pagamento elettronici
- 3) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- 4) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

ESCLUSIONI - Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo: (i) i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001; (ii) i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

SANZIONI - Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino